

# Documento unico di regolarità contributiva

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si attesta la regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano aveva fissato al 15.04.2005 la data per l'avvio, su tutto il territorio nazionale, delle procedure di richiesta e rilascio, in forma unificata e telematica, del DURC, da utilizzarsi per appalti e subappalti pubblici e opere private, soggette a rilascio della concessione edilizia o DIA, oltre che per l'attestazione SOA.

Dal 1.01.2009, l'obbligo del possesso del DURC è stato esteso a tutte le Ditte che lavorano in regime di appalto o subappalto di qualsiasi tipo di lavoro anche fuori dall'ambito dell'edilizia, escludendo però dall'obbligo gli artigiani che lavorano in proprio senza dipendenti anche se l'Ente certificatore è tenuto a rilasciare comunque la certificazione ove richiesta anche se non necessaria.

A decorrere dal 1.07.2015, con l'entrata in vigore del D.M. 30.01.2015 la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale. L'esito positivo della verifica di regolarità genera il DURC On Line con validità di 120 giorni dalla richiesta. Se la procedura non fornisce in tempo reale un esito di regolarità, ciascuno degli enti provvede a trasmettere tramite PEC all'interessato o al soggetto da esso delegato l'invito a regolarizzare entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito medesimo. Nel caso in cui al codice fiscale per il quale è richiesta la verifica risulti associato un DURC in corso di validità, il sistema rinvia allo stesso documento.

Il DURC può essere utilizzato, entro il periodo di validità, in tutti i procedimenti in cui sia richiesto. Per tutto il medesimo periodo è inibita la possibilità di attivare una nuova interrogazione per lo stesso codice fiscale. Il DURC On Line è liberamente consultabile oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse.

Art. 1, c. 1175, L. 27.12.2006, n. 296 - Art. 4, D.L. 20.03.2014, n. 34 - D.M. 30.01.2015 - D.M. Lavoro 23.02.2016 - Circ. M.L. 8.06.2015, n. 19  
Circ. M.L. 2.11.2016, n. 33 - Circ. Inail 26.06.2015, n. 61 - Circ. Inail 28.04.2017, n. 18 - Circ. Inps 26.06.2015, n. 126 - Circ. Inps 26.06.2015, n. 126  
Circ. Inps 2.05.2017, n. 80

Entrato in vigore il 2.01.2006, il DURC è un certificato che, sulla base di una unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di una impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali Inps, Inail e Cassa Edile, verificati sulla base delle rispettive normative di riferimento. **Ai sensi dell'art. 9, c. 76 della L. n. 415/1998, quando l'impresa è edile il rilascio del DURC può essere effettuato unicamente dalla Casse Edile.** Le richieste possono essere inserite telematicamente direttamente dalle Imprese, dagli Intermediari abilitati, dalle Stazioni appaltanti, dalle SOA oppure possono essere inserite da qualunque Ente previdenziale (Cassa Edile, Inps, Inail). **Se la procedura non fornisce in tempo reale un esito di regolarità, ciascuno degli Enti provvede a trasmettere tramite PEC all'impresa o al soggetto da esso delegato l'invito a regolarizzare entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito medesimo.** L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.

## REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

### FINALITÀ



Per contrastare il lavoro nero e il diffondersi delle irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro e del pagamento della contribuzione obbligatoria, sono state introdotte dal Legislatore norme intese a garantire una adeguata e piena osservanza degli obblighi di legge.



Una di queste riguarda l'emissione di certificati di regolarità contributiva, prevista fino all'anno 2003 solo in caso di appalti, d'opera o di servizi, aventi quale stazione appaltante un Ente pubblico.



La verifica poteva, a seconda dei casi riguardare la sola "**correttezza contributiva**", ossia la regolarità dell'azienda rispetto ai pagamenti e/ adempimenti correnti, ovvero attestare la vera e propria "**regolarità contributiva**" ossia la verifica dell'inesistenza di debiti contributivi o di altre irregolarità.

### COSA È



- Per regolarità contributiva deve intendersi la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, ma anche di altri obblighi giuslavoristici previsti dalla normativa vigente.
- La regolarità contributiva sussiste anche in presenza di uno scostamento, ritenuto non grave, tra le somme dovute e quelle versate.



Il DURC, quindi, nasce inizialmente come certificazione unificata alla regolarità dei versamenti contributivi e assicurativi da parte delle imprese appaltatrici di lavori pubblici, successivamente viene esteso l'obbligo di richiesta per le imprese del settore edile, sino ad arrivare poi ad un graduale e costante ampliamento del campo di applicazione del DURC.

## CONVENZIONI

- Per Inps, Inail e Casse Edili è stata introdotta la possibilità di stipulare convenzioni al fine del rilascio del DURC che attesti la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente.
- Grazie alle convenzioni stipulate, oggi, le imprese possono effettuare una unica richiesta in modalità telematica, al posto di 3 nei confronti di Inps, Inail e, per le sole imprese appartenenti al settore edile o che applicano tale C.C.N.L., delle Casse Edili.

## NATURA DEL DURC

- Il DURC si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso.
- In difetto di querela di falso, la falsità dei documenti posti a fondamento del DURC può rilevare in un diverso giudizio di risarcimento del danno tra privati, ma non nel giudizio amministrativo.
- **Il DURC non è autocertificabile, nel senso che rimane assolutamente impossibile la sostituzione con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato.**

### ASPETTI DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

## PREMESSA


- Con riferimento alla regolarità contributiva, si fa presente che sono presenti 4 diversi aspetti di questo istituto che devono essere presi in considerazione:
  - .. **DURC interno:** applicativo telematico per la verifica della regolarità contributiva ai fini dell'accesso ai benefici contributivi da parte dell'Inps, ma anche sussistenza di requisiti obbligatori di rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;
  - .. **DURC On Line:** applicativo telematico per la verifica e il rilascio del Documento di regolarità contributiva;
  - .. **Dichiarazione preventiva di agevolazione:** applicativo telematico per la verifica mensile preventiva e automatica della regolarità contributiva ai fini dell'accesso ai benefici contributivi da parte dell'Inps;
  - .. **Documento di congruità dell'incidenza della manodopera:** verifica di congruità del costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro per la manodopera impiegata negli appalti pubblici e nel settore edile, anche privato.

## DURC INTERNO

- Ai sensi dell'art. 1, c. 1175 della L. n. 296/2006, l'accesso ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinato al:
  - .. possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento unico di regolarità contributiva inteso come DURC interno;
  - .. rispetto, da parte dei datori di lavoro, degli obblighi di legge;
  - .. applicazione, da parte dei datori di lavoro, degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

### Controlli d'ufficio

Con riferimento ai benefici contributivi riconosciuti dall'Inps, poiché il soggetto che eroga gli sgravi e gli incentivi coincide con quello tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni di regolarità, il DURC interno è emesso mediante controlli d'ufficio da parte dell'Istituto, ed è elaborato a priori, qualora vi sia l'esposizione di un'agevolazione contributiva all'interno della denuncia UniE-mens.




## Schema

## Violazioni ostantive al rilascio del DURC

Violazione	Periodo di non regolarità (decorrente dalla scadenza del Durc precedente la contestazione degli illeciti)
Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro; omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.	24 mesi
Lesioni personali colpose gravi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.	18 mesi
Violazioni delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.	12 mesi
Omicidio colposo con violazione di norme per la prevenzione infortuni.	12 mesi
Occupazione di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno.	8 mesi
Impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (cosiddetto lavoro nero).	6 mesi
Violazioni delle disposizioni in materia di concessione del riposo giornaliero e dei riposi settimanali per almeno il 20% dei dipendenti.	3 mesi

Anche in caso di regolare versamento, in presenza delle violazioni di cui sopra, il Durc non sarà emesso.



## CONTRATTI COLLETTIVI (segue)

⇒ C.C.N.L. leader

- In caso di mancata applicazione di un C.C.N.L. "leader" l'istruttoria da parte del personale ispettivo dovrà, di norma, essere condotta sia sugli aspetti retributivi che su quelli normativi del contratto, al fine di effettuare una valutazione complessiva delle minori tutele assicurate ai lavoratori.
- **Se sono riscontrati scostamenti nel trattamento retributivo applicato ai lavoratori dipendenti, questo elemento è di per sé sufficiente a revocare i benefici normativi e contributivi.**

- L'accertamento delle violazioni tabellate nell'Allegato A del D.M. 30.01.2015 inibisce il rilascio del DURC regolare soltanto ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi e non anche il certificato necessario per differenti utilizzi.
- Ne deriva, quindi, la distinzione del DURC in 2 tipologie:
  - .. il **DURC interno** per la fruizione dei benefici economici e normativi nel quale rileva, oltre che ovviamente la regolarità sotto il profilo contributivo, anche il rispetto, da parte del datore di lavoro, delle norme in materia di condizioni di lavoro poste a tutela dei propri dipendenti;
  - .. il **DURC On Line** necessario per tutte le altre finalità previste dalla legge ove, invece, rileva unicamente la regolarità contributiva.
- **La mancanza di regolarità contributiva a livello aziendale del DURC On Line comporta la perdita dei benefici per tutti i lavoratori assunti con agevolazioni, mentre il mancato rispetto del C.C.N.L. comporta il recupero dei benefici per i lavoratori interessati per il periodo di mancata applicazione del C.C.N.L..**

## FONDI DI SOLIDARIETÀ

⇒ Dal 1.01.2022, il rilascio del DURC è subordinato alla regolarità in relazione ai Fondi di solidarietà.

⇒ Questa disposizione normativa è operativa con riferimento ai settori nei quali non è applicabile il trattamento di integrazione salariale garantito dalla Cassa Integrazione Guadagni o dal Fondo di Integrazione Salariale.

⇒ Nel caso di irregolarità nella contribuzione ai Fondi di solidarietà bilaterali, ai fini del rilascio del DURC il datore di lavoro avrà facoltà di regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dal ricevimento dell'invito a regolarizzare da parte dell'Istituto.

- Sono costituiti i seguenti Fondi:
  - .. Fondo di solidarietà del settore dell'artigianato;
  - .. Fondo di solidarietà del settore delle assicurazioni;
  - .. Fondo di solidarietà per le attività professionali;
  - .. Fondo di solidarietà della Provincia di Bolzano - Alto Adige;
  - .. Fondo di solidarietà per il settore del credito;
  - .. Fondo di solidarietà per il settore del credito cooperativo;
  - .. Fondo di integrazione salariale (FIS);
  - .. Fondo di solidarietà del Gruppo Ferrovie dello Stato;
  - .. Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione;
  - .. Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani;
  - .. Fondo di solidarietà per il Gruppo Poste Italiane;
  - .. Fondo di solidarietà per il settore dei servizi ambientali;
  - .. Fondo di solidarietà del settore marittimo Solimare;
  - .. Fondo di solidarietà della Provincia di Trento;
  - .. Fondo di solidarietà del trasporto aereo;
  - .. Fondo di solidarietà del trasporto pubblico;
  - .. Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali;
  - .. Fondo TRIS settore chimico e farmaceutico.

Modulistica

Dichiarazione per benefici contributivi



Modulo INL 26

### DICHIARAZIONE PER BENEFICI CONTRIBUTIVI

All'Ispettorato Territoriale del Lavoro di \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_

nella sua qualità di  titolare  rappresentante legale

della Ditta/Società \_\_\_\_\_

con sede nel comune di \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ CF/P.IVA \_\_\_\_\_

email \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ cell \_\_\_\_\_

Matricola INPS 1 (dieci campi numerici) \_\_\_\_\_

Matricola INPS 2 (dieci campi numerici) \_\_\_\_\_

Matricola INPS 3 (dieci campi numerici) \_\_\_\_\_

Codice ditta INAIL (nove campi numerici) \_\_\_\_\_

Controcodice (due campi numerici) \_\_\_\_\_

Cassa Edile: Denominazione \_\_\_\_\_ n. iscrizione \_\_\_\_\_

al fine di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)

### AUTOCERTIFICO

ai sensi dell'art. 8 comma 4, del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, l'assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell'allegato A del predetto D.M. o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito. Il sottoscritto è inoltre consapevole che le agevolazioni richieste potranno essere revocate qualora si riscontri l'assenza delle condizioni sopra indicate e si impegna a comunicare a codesto Ispettorato qualsiasi variazione dovesse intervenire con riferimento a quanto sopra entro trenta giorni all'avvenuta modifica. Si è inoltre a conoscenza delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

\_\_\_\_\_, Li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
firma



Modulistica (segue)



Ispettorato Nazionale del Lavoro

Informativa sulla privacy:

"Dichiaro di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che l'Ispettorato tratterà i dati necessari alla gestione della presente istanza con le modalità indicate nelle "INFORMAZIONI" sul trattamento dei dati personali da me visionate"

L'informativa INL-GDPR03.26 è disponibile alla pagina web <https://bit.ly/2xfsAVK>

\_\_\_\_\_, Li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

firma

Note: Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante. Il presente modulo può essere compilato in modalità digitale, cliccando sugli appositi spazi e successivamente inviato all'indirizzo PEC di riferimento o stampato e inviato per posta ordinaria o consegnato all'ufficio competente o consegnato brevi manu.



## DURC ON LINE

### PREMESSA

Dal 1.07.2015, la richiesta della regolarità contributiva deve essere effettuata in modalità telematica tramite l'applicativo "DURC On Line", operativo sia sul portale Inps sia sul portale Inail con identiche funzionalità.

- La verifica è effettuata direttamente dai soggetti abilitati alla richiesta in tempo reale.
- **L'eventuale esito positivo della verifica di regolarità genera il DURC che ha validità di 120 giorni dalla richiesta.**

- Il Documento, generato in formato PDF non modificabile, ha i seguenti contenuti minimi:
  - .. denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
  - .. iscrizione a Inps, Inail e Casse edili;
  - .. dichiarazione di regolarità;
  - .. numero identificativo, data di effettuazione della verifica e di scadenza di validità del DURC online.

### QUANDO FARE LA DOMANDA

- L'esito della verifica di regolarità contributiva sostituisce a ogni effetto il DURC ovunque previsto:
  - .. per erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, c. 553 della L. 23.12.2005, n. 266 sui benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti;
  - .. nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
  - .. per il rilascio dell'attestazione SOA.

### SOGGETTI ABILITATI

- Sono abilitati a richiedere la verifica della regolarità contributiva:
  - .. le Amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti;
  - .. gli Organismi di attestazione SOA;
  - .. le Amministrazioni pubbliche concedenti, anche in materia di verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
  - .. le Amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi;
  - .. l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega del soggetto verificato, chiunque vi abbia interesse;
  - .. le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ex artt. 9, D.L. n. 185/2008 e 37, c. 7-bis, D.L. n. 66/2014;
  - .. i Consulenti del Lavoro e gli altri soggetti abilitati, per conto dell'interessato.

### VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

- La verifica della regolarità contributiva riguarda tutte le posizioni contributive del medesimo soggetto, individuato tramite il codice fiscale.
- In tempo reale il sistema con un'unica interrogazione negli archivi dell'Inps, dell'Inail e delle Casse edili, effettua la verifica delle posizioni del soggetto contribuente come:
  - .. datore di lavoro, con riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato;
  - .. lavoratore autonomo;
  - .. committente in relazione a rapporti di lavoro con soggetti iscritti alla Gestione separata.

- Nel caso in cui per il codice fiscale per il quale si sta richiedendo la verifica risulti già emesso un DURC On Line in corso di validità, il sistema non emetterà un nuovo certificato, ma restituirà l'ultimo Documento emesso e in corso di validità.
- **È inibita la possibilità di attivare una nuova interrogazione per lo stesso codice fiscale per il periodo di validità del DURC On Line.**
- Il Documento una volta emesso infatti può essere utilizzato, entro il periodo di validità, in tutti i procedimenti in cui sia richiesto.

## VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (segue)

- ⇒ L'allineamento delle procedure ha comportato che per la verifica della regolarità ai fini delle agevolazioni, l'Inps immette nel sistema DURC On Line una richiesta di verifica della regolarità che segue le regole di carattere generale per il rilascio del DURC On Line.
- ⇒ **Regolarità parziale** ⇒ Se il datore è iscritto a uno solo degli Enti interessati al rilascio del DURC, la regolarità sarà attestata solo dall'Ente in questione mentre l'altro si limiterà a indicare che il soggetto non è iscritto.
- ⇒ **Neoiscritti** ⇒ **Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia avviato l'attività da meno di 2 mesi, verrà rilasciato un documento indicante solamente la data di iscrizione.**

## CAUSE NON OSTATIVE

- ⇒ • Il DURC risulta comunque regolare anche nei seguenti casi:
- .. rateizzazioni concesse da Inps, Inail o dalle Casse edili o dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
  - .. crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale è stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi enti;
  - .. crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
  - .. sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
  - .. crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza;
  - .. crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali è stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario;
  - .. scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, pari a € 150 comprensivi di eventuali accessori di legge. L'Inps con il Mess. n. 213/2021, ha ribadito che la franchigia di € 150 di debiti contributivi in presenza della quale non è compromessa la regolarità contributiva, vale per singola gestione previdenziale.

## INVITO A REGOLARIZZARE

- ⇒ • **Quando non è possibile attestare in tempo reale l'emissione del DURC per presenza di debiti o altre motivazioni, l'Inps o l'Inail trasmettono all'interessato (e anche agli Intermediari) l'invito a regolarizzare, indicando in dettaglio le cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti, concedendo un termine 15 giorni dalla notifica dell'invito per mettersi in regola; questo anche per ciò che riguarda il versamento dei contributi obbligatori ai Fondi bilaterali.**
- Trascorsi i 15 giorni senza che le irregolarità siano state sistemate, il DURC negativo viene inviato ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità; nel caso in cui la regolarizzazione sia avvenuta dopo i 15 giorni ma prima dell'emissione del DURC negativo, gli Enti devono rilasciare il documento di regolarità accertando appunto la regolarità.
- **La mancata risposta all'invito a regolarizzare comporta la dichiarazione di "non regolarità" e la perdita delle agevolazioni per tutti i mesi interessati dal controllo.**

## DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI AGEVOLAZIONE

### PROCEDIMENTO DI VERIFICA

Da luglio 2018 i datori di lavoro hanno la possibilità di inoltrare la Dichiarazione preventiva di agevolazione (DPA), che attiva immediatamente il procedimento di verifica finalizzato a determinare la regolarità o la irregolarità per il/i mese/mesi indicati, dando al datore di lavoro la conferma sulla possibilità di godere o meno dei benefici esposti nella denuncia mensile.

• In assenza di dichiarazione preventiva, se in fase di elaborazione della denuncia UniEmens viene riscontrata la presenza di incentivi soggetti al possesso della regolarità contributiva, sarà lo stesso sistema DPA a interrogare, in maniera automatica, il sistema DURC On Line per la verifica della regolarità contributiva e il riconoscimento dei benefici.

• **Gli esiti della verifica sono visibili attraverso un sistema di “semafori” nell’ambito del Casseto Previdenziale Aziende che potranno assumere queste colorazioni, con i relativi significati:**

Colore semaforo	Significato semaforo
Grigio	Nessuna richiesta di verifica presente in DPA per tale periodo
Arancione <sup>(1)</sup>	Richiesta di regolarità in corso, in attesa di definizione
Azzurro	Azienda regolare
Rosso con lucchetto	Azienda irregolare
Nero	Azienda sospesa o cessata

**Nota<sup>(1)</sup>** Il semaforo grigio diventerà arancione quando sarà trasmessa la Dichiarazione preventiva di agevolazione o quando, in fase di elaborazione della denuncia mensile, sarà lo stesso sistema DPA a interrogare la procedura DOL.

## VERIFICA DELLA CONGRUITÀ IN EDILIZIA

### PREMESSA

Gli Accordi delle Parti Sociali Nazionali del settore edile firmati il 10.09.2020 introducono l’Istituto della Congruità nel settore per far emergere il lavoro irregolare, a tutela della retribuzione nonché della formazione/sicurezza dei lavoratori e per contrastare il fenomeno di dumping contrattuale da parte di imprese che, pur svolgendo attività edile, applicano contratti diversi da quello dell’edilizia a danno della regolare concorrenza.

• L’attestato di congruità dell’incidenza della manodopera dovrà essere richiesto per verificare la congruità del costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro negli appalti edili con denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile successiva al 1.11.2021.

• **Rimangono esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria).**

La verifica della congruità dell’incidenza della manodopera si applica agli interventi realizzati nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati, eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

## AMBITO APPLICATIVO

⇒ • Ai fini della delimitazione dell'ambito di applicazione della verifica di congruità occorre fare riferimento:  
 .. all'Allegato X del D. Lgs. n. 81/2008, che elenca i lavori edili o di ingegneria civile svolti in un cantiere temporaneo o mobile;  
 .. alle imprese per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

⇒ Lavori privati ⇒ Per i lavori privati la richiesta di congruità si applica esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a € 70.000.

⇒ Lavori pubblici ⇒ Per i lavori pubblici tale limite non si applica.

• Per la verifica della congruità si applicano i parametri e gli indici minimi definiti dall'Accordo collettivo del 10.09.2020.

Categorie		Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 - Nuova edilizia civile, compresi Impianti e Forniture	14,28%
2	OG1 - Nuova edilizia industriale, esclusi Impianti	5,36%
3	Ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4	Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi Impianti	6,69%
5	OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6	OG3 - Opere stradali, ponti, ecc.	13,77%
7	OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG5 - Dighe	16,07%
9	OG6 - Acquedotti e fognature	14,63%
10	OG6 - Gasdotti	13,66%
11	OG6 - Oleodotti	13,66%
12	OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG7 - Opere marittime	12,16%
14	OG8 - Opere fluviali	13,31%
15	OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG12 - OG13 - Bonifica e protezione ambientale	16,47%

⇒ • Si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento a:  
 .. valore complessivo dell'opera;  
 .. valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa;  
 .. committenza, eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

• **In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l'impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.**

## COSTO DELLA MANODOPERA

- ⇒ Per determinare il costo della manodopera occorre moltiplicare l'imponibile Cassa edile per il coefficiente di 2.5.
- ⇒ Le percentuali di incidenza del costo del lavoro previste dalla tabella comprendono contributi Inps, Inail e Casse Edili e costituiscono percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa.
- ⇒ La verifica e l'attestazione della congruità viene fatta dalla Cassa Edile territorialmente competente attraverso il portale CNCE\_EdilConnect, raggiungibile al seguente link <https://www.congruita-nazionale.it/Home/EdilConnect>.
- ⇒ **Il portale, unico su base nazionale, è integrato con i sistemi informatici delle singole casse edili, in modo da poter gestire i cantieri tramite un "codice univoco di congruità cantiere".**

## QUANDO RICHIEDERLA

- ⇒ L'attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi dell'art. 1 L. 11.01.1979, n. 12, ovvero del committente.
- ⇒ Per i lavori pubblici ⇒ La congruità è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
- ⇒ Per i lavori privati ⇒ La congruità deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. L'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva.

## REGOLARIZZAZIONE

- ⇒ Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa evidenzia analiticamente all'impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
- ⇒ In caso di regolarizzazione nel termine previsto viene rilasciata l'attestazione di congruità.
- ⇒ **In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti è comunicato l'esito negativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente iscrive l'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).**

## SCOSTAMENTO DEGLI INDICI DI CONGRUITÀ

- ⇒ **Se lo scostamento rispetto agli indici di congruità è accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.**
- ⇒ L'impresa affidataria non congrua può dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.
- ⇒ L'esito negativo della verifica di congruità incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC On Line.

## LAVORATORI AUTONOMI E PROCEDURE CONCORSUALI

### VERIFICA DELLA REGOLARITÀ PER I LAVORATORI AUTONOMI

⇒ La verifica della regolarità contributiva nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni amministrate dall'Inps per i quali l'obbligo contributivo viene assolto in proprio, deve essere effettuata inserendo il codice fiscale di ciascuno dei soggetti che operano nell'impresa ove lo stesso risulti non coincidere con quello dell'impresa da verificare.

⇒ Se il codice fiscale indicato non è presente negli archivi degli Istituti, l'esito automatizzato darà l'informazione che per l'impresa ovvero per il lavoratore autonomo non risulta alcuna iscrizione, senza fornire alcun esito di regolarità.

⇒ Nel caso di sospensione o cessazione della posizione contributiva in precedenza attivata presso uno degli Enti tenuti ad effettuare la verifica, l'interrogazione restituirà l'informazione sulla regolarità avuto riguardo alla data fino alla quale l'impresa o il lavoratore autonomo ha operato.

### REGOLARITÀ IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI

⇒ Procedure concorsuali

- Concordato con continuità aziendale.
- Fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio.
- Amministrazione straordinaria.
- Proposta di accordo sui crediti contributivi nell'ambito del concordato preventivo ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti.

⇒ • La definizione della regolarità contributiva in caso in cui l'impresa abbia in corso una procedura concorsuale segue specifiche regole.  
• Nel caso di concordato con continuità aziendale l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti e dei relativi accessori di legge.

⇒ • **L'impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi scaduti anteriormente alla data:**  
.. di autorizzazione all'esercizio provvisorio in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa;  
.. del decreto di apertura dell'amministrazione straordinaria.

⇒ Le imprese che presentano una proposta di accordo sui crediti contributivi si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel Registro delle Imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi Inps, Inail e Casse edili, e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di Inps e Inail dagli artt. 1 e 3 del D.M. 4.08.2009.

⇒ • In presenza di procedure concorsuali, l'impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti, rispettivamente, dalla data di:  
.. pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese;  
.. autorizzazione all'esercizio provvisorio;  
.. ammissione all'amministrazione straordinaria;  
.. presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.

## TAVOLA

### Tavola n. 1

### Richiesta del DURC On Line


<b>Verifica della regolarità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il DURC On Line consente ai soggetti abilitati di verificare in tempo reale la regolarità contributiva di imprese e lavoratori autonomi nei confronti di:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>.. Inps;</li> <li>.. Inail;</li> <li>.. Fondi di solidarietà bilaterali, a partire dal 1.01.2022;</li> <li>.. Casse edili.</li> </ul> </li> <li>• <b>Il datore di lavoro che intende fruire di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro soggetti alla regolarità contributiva, deve trasmettere telematicamente all’Inps una Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (DPA).</b></li> </ul>	
<b>Soggetti interessati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possono fare richiesta di verifica della regolarità contributiva:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>.. le Amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, Enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti;</li> <li>.. gli Organismi di attestazione SOA;</li> <li>.. le Amministrazioni pubbliche concedenti anche in materia di verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;</li> <li>.. le Amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi;</li> <li>.. l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega del soggetto verificato, chiunque vi abbia interesse;</li> <li>.. le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell’art. 9, c. 3-bis D.L. n. 185/2008 e dell’art. 37, c. 7-bis, D.L. n. 66/2014;</li> <li>.. i Consulenti del Lavoro e gli altri soggetti abilitati, per conto dell’interessato.</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Precondizioni</b>	Regolarità dei pagamenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La verifica della regolarità dei pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati, ai Co.co.co. ed ai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del 2° mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.</li> <li>• In caso di imprese sequestrate e confiscate, a decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell’attività di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 159/2011, la verifica della regolarità contributiva avviene esclusivamente con riguardo agli obblighi contributivi riferiti a periodi successivi alla data di approvazione del programma medesimo.</li> </ul>
	Autocertificazione	L’autocertificazione relativa alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del DURC va inviata alla sede dell’ITL territorialmente competente in relazione alla sede legale dell’impresa, tramite consegna diretta, raccomandata, fax oppure PEC.
<b>Step operativi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Il richiedente deve:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) essere in possesso delle credenziali per l’accesso al portale Inps o al portale Inail;</li> <li>2) accedere al servizio “DURC On Line” dove è possibile scegliere una delle seguenti funzionalità:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. consultazione Regolarità;</li> <li>b. lista Richieste;</li> <li>c. richiesta Regolarità;</li> </ol> </li> <li>3) effettuare la richiesta di regolarità inserendo codice fiscale del soggetto da verificare e casella PEC dove desidera ottenere il risultato della consultazione;</li> <li>4) attendere la verifica preliminare del sistema che controlla se è già pervenuta una richiesta analoga: in caso positivo, il portale avvisa l’utente e fornisce il numero di protocollo, altrimenti la richiesta viene presa in carico e viene riportato il relativo numero identificativo;</li> <li>5) in caso di esito positivo, visualizzare il DURC direttamente ovvero, previa verifica da parte degli Enti, successivamente alla ricezione nella propria PEC della comunicazione di esito positivo della richiesta;</li> <li>6) in caso di esito “non regolare”, provvedere alla regolarizzazione nei termini; a seguito della regolarizzazione è rilasciato il DURC.</li> </ol> </li> <li>• <b>Ai fini dell’invio della DPA, il datore di lavoro deve:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) accedere all’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” disponibile sul portale dell’Inps;</li> <li>2) compilare il modulo “DPA - Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi”, indicando la matricola sulla quale sarà esposto il beneficio e i mesi per i quali lo stesso verrà fruito.</li> </ol> </li> </ul>	

## Tavola n. 2

## Registrazione al portale di CNCE\_EdiConnect


### Cos'è CNCE\_EdiConnect

- CNCE\_EdiConnect è lo strumento che il sistema nazionale edile mette a disposizione di imprese, consulenti e lavoratori autonomi, in attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25.06.2021, per svolgere tutte le attività richieste per l'applicazione della verifica di congruità della manodopera, dall'inserimento del cantiere alla richiesta di rilascio dell'attestazione di congruità.
- Prima di iniziare a operare con il sistema CNCE\_EdiConnect, è possibile comprendere le modalità con cui vengono effettuati i conteggi di manodopera relativi allo svolgimento della verifica di congruità, utilizzando il simulatore di congruità, raggiungibile dalla pagina principale del portale, premendo il pulsante "Testa il simulatore di congruità".
- **Attraverso il simulatore è possibile stimare per ogni specifico contratto quale sarà l'importo minimo complessivo di manodopera atteso, con la stima indicativa del numero di ore e giorni/risorsa necessari per raggiungerlo.**



### Registrazione

- Per operare con CNCE\_EdiConnect, la prima operazione richiesta è la registrazione. Per registrarsi, selezionare il menu "Registrazione" nella pagina principale del portale. La registrazione avviene in 2 passaggi:
  - .. Registrazione al portale CNCE\_EdiConnect;
  - .. Associazione con la Casse Edile o Edilcassa di iscrizione (oppure Cassa di riferimento per le imprese non iscritte e i lavoratori autonomi).
- Per completare le operazioni di registrazione è sufficiente seguire le indicazioni che verranno fornite dal portale durante i vari passaggi. Se l'impresa o il Consulente sono iscritti a più di una Cassa, l'associazione va ripetuta per le diverse Casse di iscrizione.
- In caso di difficoltà è possibile contattare direttamente la Cassa o consultare il manuale utente al seguente link <https://www.congruitanazionale.it/Home/StoragePublic/GetFile?p1=5000010>
- Nel caso di imprese iscritte a una Cassa Edile, possono registrarsi al portale sia le imprese sia i loro consulenti ed entrambi possono operare per conto dell'impresa.



- I Consulenti devono selezionare come "Tipo utente" la voce "CONSULENTE" e potranno operare per tutte le imprese assistite. Ogni Cassa aggiorna automaticamente in CNCE\_EdiConnect le anagrafiche delle imprese assistite, per cui non è necessario indicarle all'interno del portale.
- **I Consulenti non devono registrarsi invece come "IMPRESA" utilizzando i dati delle proprie assistite.** Ogni impresa può registrarsi autonomamente a CNCE\_EdiConnect e sia il Consulente sia l'impresa possono operare liberamente.